Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1121, concernente la estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1947, n. 246, all'art. 9, linee 2ª e 3ª ove è detto: «... il personale contrattista straordinario ...» ecc. si deve leggere: «... il personale contrattista *e* straordinario... » ecc.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DELL'11 NOVEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 39ª Estrazione di cartelle ordinarie 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

(4698)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato per le finanze

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreto in data 25 ottobre 1947, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze, l'on. Piero Malvestiti, deputato all'Assemblea Costituente, Sottosegretario di Stato per le finanze.

(4676)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 giugno 1947, n. 1186.

Trattamento economico del personale del soppresso ruolo per gli affari albanesi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concessa ai funzionari di cittadinanza albanese del soppresso ruolo per gli affari albanesi, a completa tacitazione di qualsiasi diritto o pretesa, un'indennità integrativa da fissarsi con decreto interministeriale del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427. La Commissione proporrà con criteri di equità l'ammontare della indennità integrativa di cui sopra per ciascun funzionario, avendo riguardo al grado ed al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana.

Con analoghi criteri sarà determinato l'ammontare delle indennità da corrispondere in favore della vedova e dei figli minorenni e figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al comma precedente deceduti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'indennità di cui al presente capoverso sarà assegnata per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo sarà applicato anche ai funzionari di cittadinanza albanese già appartenenti al ruolo diplomatico-consolare e collocati a riposo per ragioni di servizio.

Art. 3.

Il personale appartenente alle categorie sopraindicate che sia rimasto all'estero od abbia comunque interrotto unilateralmente i rapporti d'impiego con lo Stato italiano, è escluso sia dal trattamento economico previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, sia da quello previsto dal presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1187.

Ricostituzione dei comuni di Terzo e Visone (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3259;

Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 560;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Terzo e di Visone, aggregati al comune di Acqui rispettivamente con i regi decreti 20 dicembre 1928, n. 3259, e 25 marzo 1929, n. 560, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Terzo e di Visone ed il nuovo organico del comune di Acqui, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Acqui, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. 1188.

Concessione di un contributo straordinario al Registro Aeronautico Italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che istituisce il Registro Aeronautico Italiano;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 1558, che approva lo statuto del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso al Registro Aeronautico Italiano un contribùto straordinario di lire sei milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1189.

Modificazione della formula del giuramento previsto dall'Ordinamento giudiziario militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 49 dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la legge 23 dicembre 1946, n. 478;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, la formula del giuramento preveduta dall'art. 49 dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è modificata come appresso:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere lealmente da uomo di onore alle funzioni che mi sono affidate ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1947, n. 1190.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;
Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli un contributo straordinario di L. 23.000.000 (ventitre milioni) che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1191.

Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sulle campane requisite per esigenze belliche o distrutte od asportate per fatti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, concernente le campane requisite per esigenze belliche o distrutte od asportate per fatti di guerra;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il ripristino delle campane degli edifici di culto raccolte in base al regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, o distrutte od asportate per fatti considerati di guerra dalle vigenti disposizioni, ed il rimborso delle spese sostenute dagli Enti di culto per la riattivazione delle campane stesse, eseguita prima della pubblicazione del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sono effettuati secondo l'ordine di precedenza risultante da appositi elenchi annuali compilati dalla Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra.

Le pratiche relative al ripristino e quelle concernenti i rimborsi debbono essere istruite dalle competenti Curie, e con i documenti giustificativi ed il visto degli Ordinari diocesani sono trasmesse, unitamente agli elenchi suindicati, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra, al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, che provvede agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429.

La Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra provvede alla rilevazione delle note musicali delle campane non asportate o distrutte, onde determinare la tonalità da dare alle nuove, ed al collaudo del suono delle nuove campane presso gli stabilimenti delle ditte appaltatrici del lavoro di fusione.

Art. 2.

Ai fini del rimborso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, gli Enti di culto, per le spese prive di specifica documentazione, o comunque non documentabili, possono esibire un elenco dettagliato, a firma o con l'approvazione degli Ordinari diocesani.

All'elenco di cui al comma precedente può essere sostituita una distinta dei lavori, forniture e servizi eseguiti per il ripristino delle campane, senza specificazione di prezzo, ma con la indicazione dell'epoca di esecuzione.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, provvede alla liquidazione dei rimborsi dovuti, tenendo presenti le condizioni di mercato all'epoca dell'avvenuto ripristino.

Art. 3.

Per le campane di edifici civici e per quelle di carattere commemorativo di cui all'art. 7 del decreto legi-

slativo 6 dicembre 1946, n. 429, il Ministero dell'interno provvede ad inviare a quello dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, elenchi annuali da cui risulti l'ordine di precedenza sia per il ripristino, sia per il rimborso delle spese sostenute dagli enti interessati per le campane riattivate a loro cura prima della pubblicazione del decreto legislativo anzidetto.

Le pratiche relative sono istruite dalle Prefetture competenti e, con i documenti giustificativi ed il visto dei Prefetti, sono trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dell'interno.

Art. 4.

Per la liquidazione dei rimborsi concernenti le campane indicate nell'articolo precedente, valgono le norme di cui all'art. 2; i relativi documenti giustificativi debbono essere approvati dal Prefetto.

Per le campane di cui sopra, ad eccezione di quelle distrutte od asportate per fatti di guerra, gli enti interessati, all'atto del ripristino o del rimborso delle spese sostenute per la loro riattivazione, sono tenuti a restituire le somme a suo tempo riscosse a titolo di indennità di requisizione.

Il recupero delle somme suindicate è effettuato dal Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Alla Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra sono rimborsate, oltre le spese generali e di amministrazione per l'attività svolta ai sensi del presente decreto, le spese per la rilevazione delle note musicali ed il collaudo di cui all'art. 1, terzo comma, e quelle per viaggi di propri incaricati, che si rendessero necessari in relazione al servizio di ripristino delle campane.

Le spese suddette possono dal Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, essere stabilite in una percentuale sulle erogazioni, da determinarsi di concerto col Ministero del tesoro, sulla base di apposita distinta di previsione delle spese.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, liquiderà sulle spese di gestione una percentuale a proprio favore per gli oneri generali e di amministrazione, rapportata alle erogazioni effettuate, nella misura da concordarsi col Ministero del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1192.

Ripristino delle norme contenute nello statuto del Consorzio per la pesca ed acquicoltura del lago Trasimeno, approvato con decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 747, circa la composizione e la nomina della Rappresentanza consorziale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e caccia sul lago Trasimeno;

Visto il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto lo statuto del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, approvato con decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 747;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1401, col quale vennero apportate modifiche allo statuto predetto;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 2354, col quale vennero abrogate e sostituite le disposizioni contenute del capo II dello stesso statuto, relative alla nomina e composizione della « Rappresentanza consorziale »;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 879, col quale venne modificata la composizione della rappresentanza consorziale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Considerata la necessità di ripristinare le disposizioni abrogate con il citato regio decreto 5 ottobre 1933, n. 2354, in modo che l'amministrazione del Consorzio sia affidata a persone nominate elettivamente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogati i regi decreti 5 ottobre 1933, n. 2354 e 14 giugno 1941, n. 879, e sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nel capo II dello statuto del Consorzio per la pesca ed acquicoltura del lago Trasimeno, già approvato con decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 747.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1947, n. 1193.

Ulteriore proroga dell'efficacia del decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361, sul trattenimento in servizio del personale degli archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 656;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 361, sul trattenimento in servizio del personale degli archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, già prorogata fino al 30 giugno 1947 col decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 656, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1194.

Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I compensi fissati dall'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, per la retribuzione del lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, sono quintuplicati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1947, n. 1195.

Modificazione della composizione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 15 marzo 1944, n. 120;

Visto il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1944, numero 330;

Visto l'art. 1, primo comma, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Il n. 5 dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, concernente l'istituzione di una Commissione per la riforma della previdenza sociale, è modificato come segue:

« un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e della industria e del commercio ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfo », sito nel comune di Ortanova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la decisione in data 3 marzo 1947, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Trionfo », di pertinenza, come dagli atti, di Frezza Potito di Gaetano e riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa alla ditta Frezza Potito di Gaetano, alla partita 697, foglio di mappa 7, particella 2/b (parte e), per la superficie di Ha. 24.18.00 e con l'imponibile di L. 1740,96. Il fondo confina: a nord-ovest, con altri terreni dello stesso Frezza Potito; a nord-est, con terreni del signor Frezza Antonio; a sud-est, con terreni di Iorio Savino; a sud-ovest, con terreni dello stesso Iorio e di Manti Elisa fu Paolo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 maggio 1947 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Trionfo » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100.000 (centomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 337. — GIORDANO

(4553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della concessione della riserva di caccia « Bologna 33 » e costituzione dell'oasi di protezione della fauna di « Montescalvato » (Bologna).

La concessione di riserva di caccia di cui ai decreti citati nelle premesse è revocata a tutti gli effetti.

I fondi denominati « Tenuta di Montescalvato », siti nel comune di Bologna, della estensione di ettari 262, delimitati dai confini sotto indicati, vengono costituiti in oasi di protezione della fauna.

Confini:

a nord: via di Gaibola, via San Mamolo;

ad est: strada cremonina, confini fondo Fornasari, rio Montescalvato, confine proprietà Guerrini-Forti, via dei Colli;

a sud: via Chiesa di Gaibola, strada comunale Pozzetti, confine di proprietà Cocchi Giorgi-Dalla Noce;

ad ovest: strada comunale Ravone Superiore, confini proprietà Girotti-Scimeca, strada comunale Pozzetti, confine proprietà della Provincia religiosa di Romagna dell'Ordine dei Servi di Maria, proprietà Ghigi, strada comunale Pozzetti, via di Gaibola.

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella predetta oasi è vietata fino a nuova disposizione.

(4595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1947 - N. 202

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,775
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	81,85
Redimibile 3,50 % 1934	68,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,95
Id. 5 % 1936	83,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,85
Id. 5 % convertiti 1951	94,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato

DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati di rendita

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	226494	Onorato Arcangela fu Luigi, moglie di Francesco Vasciaveo, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata	322 —
Id.	476130	Comune di Radicondoli (Siena)	150,50
Id.	749231	De Crescenzi Vincenzina di Eugenio, nubile, dom. a Sarno (Salerno), vincolata	350 —
Id.	407383	Congregazione di carità di Castel Vittorio (Imperia) . . .	28 —
Id.	398203	Opera pia ospitaliera « Roscio di Villalbese » di Villalbese (Como)	210 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3761)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bufalini Luigi, residente nel comune di Forlimpopoli, distretto notarile di Forlì, il 3 novembre 1947;

Celotti Liberale, residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, il 7 novembre 1947;

Roscio Oreste, residente nel comune di Borgofranco d'Ivrea, distretto notarile di Ivrea, il 18 novembre 1947.

Roma, addì 6 novembre 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(4675)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Ortona a Mare

Con decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, è stata sospesa ogni determinazione in merito alle opposizioni presentate da Gialloreto Rocco, Lopez Colomba, De Luca Tommaso, Valentinetti Gaetano e Tommaso, Pincione Vittoria, Mazzer Pasquale e Menna Tommaso; accolte integralmente le opposizioni a firma Onofri Enrico ed altri, Cristini Evelina, Albanese Tommaso ed altri, Palermo Rosa, Palermo Angelo, Campanella Giovanni, Colaiezzi Emidio ed altri, e parzialmente l'opposizione a firma di Di Tollo Assunta; e respinte le opposizioni presentate da Cieri Camillo e De Benedictis Emilio; è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, il piano di ricostruzione della città di Ortona a Mare, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(4585)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.